

# **BStGer BE.2007.14 vom 3. März 2008**

Bundesstrafgericht, 2008-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BE.2007.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2007.14)

FR: TPF BE.2007.14 du 3 mars 2008

IT: TPF BE.2007.14 del 3 marzo 2008

## **Regeste**

Levata dei sigilli (Art. 69 cpv. 3 PP)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell'art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

### **E. 2**

Giusta l'art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso la decisione sull'ammissibilità o meno della perquisizione spetta, fino al dibattimento, alla Corte dei reclami. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.

### **E. 3**

La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l'inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK\_B 039/04 consid. 2.1; SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4a ediz. Zurigo, Basilea, Ginevra 2004 n. 734 e segg.; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l'inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., n. 734).

Infine, il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).

### **E. 4**

Nella fattispecie, contro la presente richiesta di levata dei sigilli l'opponente invoca la salvaguardia del segreto professionale del notaio in quanto la documentazione in questione sarebbe riconducibile al tipico esercizio della professione notarile.

#### **E. 4.1**

In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l'obbligo del segreto professionale del notaio non differisce – nella sostanza – da quello dell'avvocato (RONDI, *Il segreto*

professionale e le norme deontologiche, in:

- 5 -

Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell'avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.

#### **E. 4.2**

Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell'avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l'avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l'avvocato che non è oggetto di un'inchiesta penale non è tenuto a dare visione all'autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev'essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; ZÜRCHER, Blätter für Zürcherischen Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).

#### **E. 4.3**

Nel caso concreto, il MPC non rimprovera all'opponente un suo eventuale coinvolgimento in un'inchiesta penale, il notaio in questione risultando interesso dalle indagini unicamente in quanto detentore di carte (v. act. 1, consid. 4, pag. 3). Inoltre, l'autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (brevetti ed autentiche confezionati dal 14 maggio 1979 al 29 novembre 2007 nonché atti notarili effettuati tra il 19 luglio 1968 al 12 giugno 2007 [v. act. 1.1]). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2, "supra"), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.

#### **E. 5**

Nel caso concreto, dicasi per sovrabbondanza, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all'effettiva rilevanza ai fini dell'inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l'oggetto della perquisizione in esame – vale a dire la documentazione notarile confezionata nel periodo fra luglio 1969 e novembre 2007 (v. act. 1.1) – non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dal MPC, rischiando altresì di configurare – segnatamente in mancanza di precisazioni da parte del MPC sulla rilevanza per l'inchiesta dei documenti suggellati – un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"). Tali questioni non necessitano tuttavia di ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che la domanda di levata dei sigilli deve

- 6 -

essere respinta già per i motivi precedentemente adottati (v. consid. 4, "supra").

#### **E. 6.1**

Giusta l'art. 66 cpv. 4 LTF, all'autorità soccombente non vengono addossate spese giudiziarie.

## **E. 6.2**

Per costante giurisprudenza, alle parti vincenti non rappresentate da liberi professionisti non vengono di regola riconosciute ripetibili (DTF 113 Ib 357). Se le circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un'adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006, RS 173.711.31) e ciò anche nei casi in cui un avvocato o una parte proceda per conto proprio (DTF 110 V 134). Ora, in concreto, l'opponente non fa valere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un'indennità per ripetibili.

- 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.